



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'APPELLO ECCESSIVAMENTE AMPIO E GENERICO DEVE
ESSERE DICHIARATO INAMMISSIBILE**

Sentenza del 22 aprile 2024, n. 1080 del 2025 (dep. 19/09/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Cagnoli Luisa Anna (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI
FATTI

Ricorso in appello – Eccessiva ampiezza – Sproporzione rispetto alla
complessità della causa - Motivi generici – Economia processuale – Sinteticità
degli atti - Inammissibilità dell'impugnazione

Massima

In tema di redazione degli atti processuali, il ricorso in appello che sia
eccessivamente ampio e sproporzionato rispetto alla complessità della causa e
che contenga motivi generici, che palesino l'assenza - da parte della difesa
dell'appellante - di un'adeguata selezione e rielaborazione sintetica del
contenuto delle circostanze di fatto, degli argomenti di diritto e dei documenti
effettivamente rilevanti, deve essere dichiarato inammissibile. (In motivazione
è stato affermato che i principi di carattere generale di sintesi e di economia
processuale affermati nel processo civile, in quanto aventi carattere generale,
devono estendersi anche al processo tributario, ove - in conformità - sono posti
i requisiti di specificità e di sinteticità dei motivi dell'impugnazione).

Rif. normativi

Art. 366 c.p.c.

Art. 1, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Art. 52, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità SS.UU., Sentenza 11/04/2012 n. 5698

Anno pubb. 2025